

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA

*

RICORSO

Nell'interesse dei sigg.ri

1) Bognetti Elisa, nata a Genova il 26/05/1979 e residente a Bologna (BO) alla via Zamboni, n. 88, c.f.: BGNLSE79E66D969E; **2) Bracalente Mario**, nato a Fermo il 28/10/1969 e residente a Fermo (FM), alla Via Vicolo Chiuso VIII, n. 3, c.f.: BRCMRA69R28D542Q; **3) Franceschetti Davide**, nato a Ravenna il 04/06/1976 e residente a Forlì (FC) alla Via Giuseppe Siboni, n. 42, c.f.: FRNDVD76H04H199W; **4) Kirschner Alessandro**, nato a Padova il 20/01/1972 e residente ad Abano Terme (PD) alla Via Umberto Giordano, n. 53, c.f.: KRSLSN72A20G224I; **5) Mainolfi Antonio Massimiliano**, nato a Napoli il 14/09/1970 e residente a Monaco di Baviera alla Via Pixisstrasse, n. 2B, c.f.: MNLNNM70P14F839C; **6) Miodini Alberto**, nato a Parma il 26/08/1970 e residente a Parma (PR) alla Via Strada Argini Parma, n. 11, c.f.: MDNLRT70M26G337I; **7) Natali Damiana**, nata a Cureggio il 22/06/1969 e residente a Bergamo (BG) alla Via Borgo Palazzo, n. 90, c.f.: NTLDMN69H62D216X; **8) Paciariello Maurizio**, nato a Roma il 17/07/1970 e residente a Roma (RM) alla Via Cassia, n. 1290, c.f.: PCRMZR70L17H501N; **9) Pani Maria Elisabetta**, nata a Bari il 29/07/1975 e residente a Bari (BA) alla Via Toma, n. 24, c.f.: PNAMLS75L69A662A; **10) Petris Primo**, nato a Tolmezzo (UD) il 04/10/1966 e residente a Castel Ritaldi (PG) alla Via Località Torregrosso, n. 15, c.f.: PTRPRM66R04L195G; **11) Ragone Aldo**, nato a Bari il 08/01/1967 e residente a Ronciglione (VT) alla Via Poggio Cavaliere, n. 66, c.f.: RGNLDA67A08A662Q; **12) Russo Angelo Concetto**, nato a Catania (CT) il 30/09/1965 e residente a Milano (MI) in Viale Lunigiana, n.16, c.f.: RSSNLC65P30C351U; **13) Scannabissi Paolo**, nato a Bologna il 26/01/1974 (BO) e residente a Siacca (AG) alla Via Modigliani, n. 88, c.f.: SCNPLA74A26A944W; **14) Uras Lara Sonja**, nata a Sassari (SS) il 01/02/1970 e residente a Treviso (TV) alla Via Borgo Fiume, n. 9/A, c.f.: RSULSN70B41I452W, rappresentati e difesi - come da procure in calce al presente atto – dagli Avv.ti Davide Morri (c.f. MRRDVD73P12H294O, pec. davide.morri@ordineavvocatirimini.it, fax 0541 439462) e Andrea Mussoni (c.f. MSSNDR71T28G479Z, pec. andrea.mussoni@ordineavvocatirimini.it, fax 0541 439462) del Foro di Rimini, con

Studio in Rimini, in Corso d'Augusto n. 100 eleggendo domicilio ad ogni effetto di legge, presso di loro nel predetto Studio e comunque agli indicati indirizzi di posta elettronica certificata ai sensi di cui all'art. 16 sexies d.l. 179/2012 (domicilio digitale),

-ricorrenti-

CONTRO

il **MIUR, Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca** in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12;

-resistente-

NONCHE' CONTRO

i Conservatori di Musica di Bari, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Cesena, Frosinone, Mantova, Milano, Monopoli, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Pesaro, Piacenza, Roma, Trento, Vicenza, Verona, in persona dei direttori p.t., domiciliati *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12;

ED ALRESI' CONTRO

Tutti i docenti appartenenti alla graduatoria ex art. 19 n. Legge 128 del 2013;

controinteressati

PER

- l'annullamento del provvedimento implicito / silenzio accoglimento del MIUR in ordine alla previsione di cui all'art. 7 comma 7 del d.p.r n.132 del 2013;
- e per l'effetto e conseguentemente, per l'annullamento delle delibere di variazione di organico dei Conservatori di Musica di Bari, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Cesena, Frosinone, Mantova, Milano, Monopoli, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Pesaro, Piacenza, Roma, Trento, Vicenza, Verona, nella parte di interesse;
- nonché, ogni altro atto presupposto, inerente, connesso e consequenziale alle modifiche di organico della pianta organica AFAM in violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 6 lettera d) e art. 7 comma 7 del d.p.r n.132 del 2003, ivi compresa la successiva Nota del Direttore Generale n. 5015 del 2018 ed anche la nota n. 15332 del 07.11.2018 nella parte in cui ha definito la pianta organica AFAM al netto delle variazioni di organico illegittimamente operate dalle istituzioni, in assenza del passaggio di approvazione dei Ministeri competenti ai sensi del predetto art. 7 comma 7 del d.p.r. n. 132 del 2003;

ed altresì per la richiesta di domanda cautelare

al fine di disporre lo sblocco dei posti illegittimamente resi indisponibili o convertiti ad altro insegnamento e ricollocare il personale secondo le preferenze di scelta sedi espresse ai sensi della Nota n. 15332 del 7 novembre 2018.

FATTO

Gli odierni ricorrenti sono inclusi nelle Graduatorie Nazionali costitutesi ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 128 del 2013 attuate a mezzo del d.m n. 526 del 2014 e trasformatesi in seguito in graduatorie nazionali ad esaurimento per effetto dell'art. 1 comma 653 della Legge n. 205 del 2017, utili al conferimento degli incarichi a tempo indeterminato e determinato.

Gli stessi rappresentano pertanto gli aventi titolo in subordine al personale collocato nelle previgenti graduatorie ad esaurimento.

Ai sensi dell'autonomia conferita dall'art. 2 comma 4 e comma 7 lettera f) della Legge n. 508 del 1999 così come attuata dal d.p.r n. 132 del 2003, le istituzioni AFAM, su proposta del Consiglio Accademico e tramite il Consiglio di Amministrazione seguendo specifiche disposizioni della Direzione Generale, possono proporre (!) al MIUR l'eventuale modifica del proprio organico ed il MIUR, di concerto con il Ministero della Funzione Pubblica e il Ministero dell'economia e Finanza, ha il potere di approvarle.

Ciò si traduce, nella possibilità (!) per gli istituti AFAM, di poter convertire in autonomia e ad invarianza di spesa, un insegnamento in un altro, nel caso questo si renda effettivamente necessario per finalità didattiche.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 lettera d) e dall'art.7 comma 7 del d.p.r n. 132 del 2003 in data il 16 aprile 2018 il Direttore Generale MIUR ha emanato la nota n. 5015 fornendo specifiche disposizioni per le eventuali proposte di modifica di organico per l'anno accademico 2018/2019: tali proposte avrebbero dovuto essere trasmesse nel periodo dal 28 aprile al 15 maggio 2018.

Il MIUR ha previsto una percentuale massima del 25% con arrotondamento all'unità superiore per la quantificazione dei posti convertibili, resi disponibili solo per incarichi a tempo determinato o non disponibili a nessun incarico. Si è altresì previsto che le modifiche di organico dovessero privilegiare le cattedre che evidenziassero una limitata domanda di formazione in termini di studenti iscritti, ed in ultimo, che le delibere dei conservatori dovessero contenere i dati oggettivi e le motivazioni a

supporto delle proposte di conversione e/o temporaneo blocco delle stesse e i motivi alla base delle decisioni relative alle cattedre rese disponibili solo per copertura degli incarichi con contratto a tempo determinato nonché la possibilità di conversione o non disponibilità a nessun incarico fino ad un massimo di 3 cattedre per istituzione, qualora tali cattedre si sarebbero rese vacanti per effetto delle procedure di mobilità in uscita.

Resisi conto che le proposte di variazione di organico delle istituzioni AFAM contenute nelle delibere pubblicate sul sito <http://afam.miur.it>, ad eccezione di quella del Conservatorio di Cesena, trasmessa fuori dai termini e mai pubblicata, disattendevano le disposizioni ministeriali contenute nella Nota n. 5015 del 2018, gli attuali istanti, con diffida stragiudiziale trasmessa in data 25 maggio 2018 intimavano il MIUR ad operare i dovuti controlli e diffidavano lo stesso ad accogliere le proposte di variazione di organico in violazione delle disposizioni ministeriali così come pervenute.

Non seguendo alla diffida alcuna risposta, gli stessi proponevano in data 16 settembre 2018 istanza di accesso agli atti sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 rivolta ai tre Ministeri competenti, chiedendo estrazione dei seguenti documenti:

- 1) delibere di proposta di organico delle istituzioni AFAM;
 - 2) ricevuta attestante la data di ricezione delle medesime;
 - 3) verbale di verifica delle proposte di variazioni di organico pervenute dalle istituzioni ai sensi del d.p.r n. 132 del 2003 e nota n. 5015 del 16 aprile 2018;
 - 4) verbale di approvazione e modifica della pianta organica così come rettificata dalle proposte di variazioni di organico trasmesse dalle istituzioni;
 - 5) elenco posti disponibili prima della modifica operata a seguito delle delibere di proposta di variazione di organico trasmesse dalle istituzioni;
 - 6) elenco posti disponibili dopo la modifica operata a seguito delle delibere di proposta di variazione di organico trasmesse dalle istituzioni;
 - 7) qualsiasi atto o documento che disponga o deliberi la pubblicazione online dei suddetti documenti;
 - 8) qualsiasi atto o documento connesso alla operata variazione dei posti disponibili del personale docente degli istituti AFAM,
- ciò al fine di verificare la corretta applicazione della procedura ed eventuali omissioni e/o violazioni rispetto alla normativa vigente.

Rispondeva all'accesso agli atti il solo Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca in data 27 settembre 2018 comunicando che i documenti richiesti erano

disponibili sul sito <http://afam.miur.it> **e attestando che non vi era agli atti alcun verbale di verifica e/o approvazione delle delibere contenenti le proposte di organico delle istituzioni AFAM, confermando in tale modo che l'organo garante della procedura e della trasparenza cui spetta il compito di verificare l'adempimento delle disposizioni in atto, ha omesso di fatto tale passaggio.**

Preso atto dell'inadempimento del MIUR data l'assenza di documentazione agli atti comprovante l'avvenuta concertazione fra MIUR, MEF e Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 7 comma 7 del d.p.r n. 132 del 2003, gli odierni ricorrenti proponevano, in data 04.10.2018, un tentativo di conciliazione ai Ministeri competenti e chiedevano, in via di autotutela, di provvedere all'annullamento delle modifiche di organico operate in violazione di legge, con ciò, ripristinando la precedente pianta organica e provvedendo all'eventuale ricollocazione del personale di ruolo eventualmente interessato a differente assegnazione. Si doveva chiedere all'Amministrazione di agire in tempi brevi, considerando il danno grave ed irreparabile derivante dal fatto che se le assegnazioni dei ruoli del personale AFAM fossero fatte su atti ritenuti illegittimi, sarebbero anch'esse illegittime, considerato altresì che l'anno accademico nel settore AFAM inizia il primo di novembre per concludersi il 31 ottobre.

Il Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2018, veniva a successivamente ad autorizzare l'assunzione a tempo indeterminato sui posti effettivamente vacanti e disponibili di n. 553 unità di personale docente per le esigenze delle Istituzioni AFAM.

Con successiva missiva datata 31 ottobre 2018, il Direttore Generale MIUR, confermava quanto già affermato nella precedente risposta all'accesso agli atti, senza entrare nel merito delle richieste in autotutela e cioè che la documentazione richiesta sarebbe rinvenibile sui siti preposti, che non è stato espletato nessun controllo sulle delibere inoltrate dalle istituzioni AFAM e pertanto non esiste nessun verbale agli atti, né alcun formale e/o ufficiale provvedimento di avvenuta approvazione delle proposte di modifica dell'organico. Anzi, il Direttore Generale MIUR aggiungeva che il personale di ruolo in mobilità avrebbe dovuto essere a suo avviso, perfettamente a conoscenza della pianta organica in conseguenza della pubblicazione delle delibere di proposta sul sito e pertanto non sarebbe servita la pubblicazione della pianta organica modificata ed inoltre, che le disposizioni contenute nella nota n. 5015 del 2018 sono disposizioni meramente indicative, ivi incluso il termine del 15 maggio per inoltrare le delibere ferma restando la percentuale del 25% massima, lasciando così intendere che anche le delibere pervenute oltre quella data sarebbero state accolte, cosa che è di fatto

avvenuta nel caso del Conservatorio di Cesena. Non è chi non veda però che in tal modo il Ministero si è contraddetto, **perché è dato incontrovertito che la delibera di proposta di modifica dell'organico del Conservatorio di Cesena sia stata emessa fuori termine e nemmeno pubblicata.**

In data 7 novembre 2018, con Nota n. 15332, il MIUR ha avviato la procedura di scelta sedi sulla piattaforma informatica ai fini del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato e determinato ai sensi dell'art. 1 commi 653 e 654 della Legge n. 205 del 2017, **ciò su una pianta organica al netto delle conversioni ed indisponibilità illegittimamente effettuate e senza aver consapevolmente operato alcun controllo sull'operato delle istituzioni AFAM.**

Poiché la piattaforma informatica non permetteva di esprimere una preferenza nella scelta della sede sui posti convertiti ed indisponibili, i ricorrenti hanno provveduto ad integrare via pec al Ministero le proprie preferenze nei termini del 13 novembre 2018, ore 14:00, così come indicato nel suddetto avviso.

Il Prof. Davide Franceschetti, beneficiario della precedenza nella scelta della sede ai sensi della Legge n. 104 del 1992, ha correttamente potuto completare la procedura online, allegando la documentazione richiesta.

La situazione che si è pertanto venuta a creare e per la quale gli odierni ricorrenti si troveranno a dover accettare una sede di lavoro a grande distanza dalla propria residenza, ed in alcuni casi anche dovendo pregiudicare l'assistenza del malato disabile, è l'esito di un comportamento inadempiente dei Ministeri competenti, i quali, ai sensi del d.p.r. n. 132 del 2003 avrebbero dovuto, di concerto, controllare le delibere trasmesse dalle istituzioni AFAM redatte ai sensi delle disposizioni MIUR contenute nella nota n. 5015 del 2018, **attività di controllo e di approvazione poi mai posta in essere, perché il MIUR, come dallo stesso confermato, senza alcun controllo né provvedimento espresso, sostanzialmente ha preso per buone e nella maniera più acritica tutte le delibere di proposta pervenute dai conservatori.**

Ne deriva una lesione profonda dei diritti dei docenti ricorrenti sotto i vari profili professionali, di immagine ed esistenziale, nonché funzionale ed economica, situazione di lesioni di diritti e legittime aspettative cui deve derivare la necessità della presente azione dinanzi all'ill.mo TAR adito per il seguente

MOTIVO DI DIRITTO.

VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R N. 132 DEL 2003 E NOTA MIUR N. 5015/18 – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO E/O CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE SOTTO OGNI ALTRO PROFILO SINTOMATICO.

1.Sulla decorrenza dei termini

Va preliminarmente sottolineato che ai sensi dell'art. 7 comma 6 lettera d) e comma 7 del d.p.r 132 del 2003 in combinato disposto con la Nota MIUR n. 5015 del 2018, le istituzioni AFAM su indicazione del Consiglio Accademico e a mezzo del Consiglio di Amministrazione, possono **proporre** al MIUR la modifica del proprio organico e di rimando, il MIUR, di concerto con il Ministero di Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e Finanza, ha il potere di approvare tali proposte.

Nella Nota n. 5015 del 2018, con la quale il MIUR ha autorizzato le modifiche di organico per l'anno accademico 2018/2019 si legge infatti che: *«Con la presente nota si intendono fornire le indicazioni di riferimento **per eventuali proposte di modifica dell'organico** per l'anno accademico 2018/2019 che dovranno essere inserite da codeste istituzioni dal 27 aprile al 15 maggio p.v nella piattaforma informatica appositamente predisposta.»* ed ancora: *«**Si ricorda che tutte le proposte di conversione/indisponibilità** solo per incarichi a tempo determinato o non disponibilità a nessun incarico devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico».*

Stante che le delibere di variazione di organico delle istituzioni AFAM si configurano come semplici “proposte” **e sono pertanto subordinate ad un atto di approvazione a seguito di concertazione fra i ministeri competenti** ai sensi dell'art. 7 comma 7 del d.p.r 132 del 2003 *“La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica”,* non si tratta di atti immediatamente lesivi e gli interessati, sono venuti ufficialmente a conoscenza delle modifiche definitive operate sulla pianta organica solo nel momento in cui il MIUR, ha emanato l'avviso n. 15332 del 7

novembre 2018 ed ha reso disponibile la piattaforma informatica dove appaiono i posti effettivamente disponibili: *«La scheda informatica riporterà l'indicazione delle sedi ove sono vacanti le cattedre da destinare ad incarico a tempo indeterminato per l'a.a. 18/19 accanto alle quali dovrà essere indicato l'ordine di preferenza.»*

Pertanto, in considerazione del fatto che alcune istituzioni quali il conservatorio di Cesena hanno operato modifiche dell'organico al di fuori dei termini prestabiliti, senza nemmeno rendere pubblica la delibera in oggetto sul sito e che questa delibera non è stata resa nemmeno in sede di accesso agli atti, ed in considerazione del fatto che il Direttore Generale nella risposta n. 14986 del 2018 all'istanza in autotutela dei ricorrenti secondo cui *«il non rispetto del termine non comporta il verificarsi di decadenze rispetto alla possibilità di variare l'organico»* ha giustificato tali comportamenti e pertanto in base a quest'ultima affermazione l'organico del personale docente potrebbe essere dunque modificato in qualunque momento, **bisogna concludere che i ricorrenti sono venuti a conoscenza delle effettive modifiche operate sulla pianta organica solo nel momento in cui hanno avuto accesso alla piattaforma informatica, a seguito dell'avviso n. 15332 del 7 novembre 2018 e pertanto solo da questo momento possono decorre i termini di impugnazione degli atti.**

Gli scriventi ritengono comunque di notificare in ogni caso il ricorso, nei termini computati dall'accertamento dell'inadempimento del MIUR con missiva del 27 settembre 2018 con la quale il Direttore Generale MIUR ha esplicitamente dichiarato: **«Si fa inoltre presente che non sussistono agli atti di questa direzione verbali di verifica e/o approvazione delle suddette modifiche della pianta organica.»** contravvenendo a quanto disposto all'art. 7 comma 7 del d.p.r n. 132 del 2003.

*

2. Il problema europeo del precariato nel Settore AFAM

La nota vicenda del precariato scolastico conclusasi con l'altrettanto nota pronuncia della corte di giustizia C-418/13 *Mascolo*, ha evidenziato come nel sistema nazionale italiano non fossero presenti misure atte a prevenire, contrastare, nonché debitamente sanzionare l'abuso dei contratti a termine in questo settore, stante che la misura prevista dal legislatore in applicazione della direttiva comunitaria 1990/70/CE il D.Lgs n. 368 del 2001, non era applicabile alla scuola, poiché impedita dall'art. 36 del D.Lgs n. 165 del 2001 e dall'art. 4 commi 4 e 11 della Legge n. 124 del 1999, ritenuta

in seguito incostituzionale dal giudice delle leggi nella parte in cui autorizza così come si legge nel dispositivo, la stipula di ripetuti contratti a termine in attesa dell'espletamento dei concorsi al fine di poter garantire il servizio scolastico. *«..in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino».*

Ciò ha indotto il Legislatore a varare norme quali la Legge n.107 del 2015, la così denominata “Buona scuola” che ha portato all’assunzione di tutto il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento, il ripristino dei concorsi pubblici, nonché, il limite a 36 mesi per il rinnovo dei contratti a termine e stanziato un fondo per i risarcimenti dei danni subiti.

La stessa Corte Costituzionale tuttavia, con ordinanza n. 195 del 2016, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6, della Legge, n. 508 del 1999 promosso dal Tribunale ordinario di Trento che con ordinanza del 3 dicembre 2013 aveva sollevato pregiudizio di legittimità costituzionale prospettando la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in riferimento alla clausola 5, punto 1, lettera a), della direttiva 1990/70/CE, **aveva dovuto concludere che la buona scuola non aveva per nulla investito il settore AFAM,** per il quale era ancora in vigore in attesa dei concorsi, la possibilità di ricorrere a contratti quinquennali rinnovabili e pertanto **non esistevano norme a contrastare il fenomeno del continuo ricorso a contratti a termine su posti vacanti.**

Il decreto sul reclutamento previsto dall’art. 2 comma 7 lettera e) della Legge n. 508 del 1999 infatti, atteso da quasi vent’anni e annunciato con termine perentorio all’art. 19 comma 01 della Legge n. 128 del 2013, nonostante più disposizioni di commissariamento di questo Tribunale, **non è ad oggi ancora stato emanato.** (*Vedi Sezione Bis del TAR Lazio n. 8968 pubblicata il 26 luglio 2017 confermata dalla sentenza della VI^a Sezione del Consiglio di Stato n. 3550 pubblicata l’11 giugno 2018*).

Ciò ha indotto il legislatore ad intervenire d’urgenza anche in questo settore, ed è stato previsto all’art. 1 commi nn. 653, 654, 655 della Legge n. 205 del 2017 quanto segue: «653. **Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica** sono stanziati per l'anno 2018, l'anno 2019, 11,6 milioni di euro per l'anno 2020,per l'anno 2021, per l'anno 2022,

.....per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, per l'anno 2026,
per l'anno 2027,per l'anno 2028 e 18,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2029.

A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli. Il personale delle graduatorie nazionali di cui al secondo periodo resta incluso nelle medesime anche a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508>>.

654. **A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e' pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo e' ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici>>.**

655. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e' inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e

di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e' disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.»

È evidente dunque, che le modifiche dell'organico, previste dal d.p.r 132 del 2003 dovessero essere ad avviso della difesa, temporaneamente sospese, o quantomeno limitate a casi eccezionali motivati e sostenuti da dati oggettivi e che le informazioni trasmesse dovessero essere a maggior ragione debitamente vagliate dall'amministrazione competente, stante che se i posti in organico vengono resi illegittimamente indisponibili o convertiti, la corretta collocazione del personale e quindi la corretta applicazione della Legge n. 205 del 2017, norma di rango certamente primario rispetto al regolamento del 2003, diventa impossibile ed il piano assunzionale previsto, inficiato.

Ed invero il Ministero aveva invitato le istituzioni ad armonizzare le esigenze di autonomia e di flessibilità nel modulare la propria offerta formativa con le legittime aspirazioni del personale incluso in graduatoria nazionale e destinatario di incarico a tempo indeterminato, rispetto a quanto si legge nella Nota n. 5015 del 2018 *«Quanto riportato di seguito ha l'obiettivo di tenere presente il complesso quadro di riferimento e, in particolare, l'esigenza di contemperare l'autonomia, riconosciuta alle istituzioni e la flessibilità dell'offerta formativa con la salvaguardia delle aspettative del personale inserito nelle graduatorie, in vista dell'utilizzo del budget per le assunzioni a tempo indeterminato definito dalla legge di bilancio 2018.»* **ma, ciò non è avvenuto ed il mancato controllo del MIUR sui contenuti delle delibere presentate dalle istituzioni, ha portato ad una importante modifica complessiva ed ingiustificata dell'organico la quale si pone in contrasto con norme nazionali ed europee ostacolando il piano di assorbimento decennale del personale e forzando i ricorrenti ad accettare sedi a grande distanza dalla propria residenza.**

*

4. Nel merito dell'autonomia sulla modifica dell'organico

L'art. 7 comma 6 del d.p.r n. 132 del 2003 prevede quanto segue: *“Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione:.. d) definisce, nei limiti della*

disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente”;

L'art.7 comma 7 del medesimo d.p.r prevede a sua volta quanto segue: ***“La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica”*** sottintendendo in maniera implicita, che il MIUR di concerto con MEF e Ministero per la FP, debba necessariamente operare una valutazione ed un controllo, sulle informazioni contenute nelle delibere, prima di approvarle, non avallarle tutte ed acriticamente come invece è avvenuto!

È infatti per questa ragione che il MIUR ogni anno trasmette alle istituzioni precise indicazioni quali quelle contenute alla Nota. n. 5015 del 2018, su come operare tali modifiche di organico.

Non può accettarsi quindi la giustificazione del Direttore Generale MIUR trasmessa allo scrivente Studio con nota n. 14986 del 31 ottobre 2018 secondo cui le indicazioni contenute nella Nota n. 5025 del 2018 siano di per se sufficienti quale corretto adempimento del MIUR, in assenza della concertazione e successiva approvazione prevista dall'art. 7 comma 7 del d.p.r 132 del 2003; né tantomeno può essere accettata l'affermazione ad avviso della quale il termine del 15 maggio indicato nella nota valga solo per *“ordinare una attività amministrativa, indirizzandola verso determinate procedure ed in particolare le operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno accademico e che pertanto il non rispetto di questo termine non comporta il verificarsi di decadenze rispetto alla possibilità di variare a piacimento l'organico”*, affermazione a giustificazione dell'inadempimento nell'aver accolto la delibera di conversione della cattedra di pianoforte del Conservatorio di Cesena, senza accorgersi, che la stessa è stata caricata sulla piattaforma fuori dai termini, quindi mai pubblicata sul sito <http://afam.miur.it> e non prodotta allo scrivente Studio a seguito di formale accesso agli atti.

Verrebbe da chiedersi in altro modo, che senso avrebbe porre in essere disposizioni quali quelle contenute nella Nota n. 5015 del 2018, se le stesse possono tranquillamente essere eluse a piacimento dalle istituzioni, poiché ogni cosa trasmessa viene tacitamente accolta dal Ministero e nessun controllo viene in seguito espletato.

5. Nel merito delle delibere di variazione di organico trasmesse dalle istituzioni AFAM e circa le motivazioni offerte alle stesse.

La nota MIUR n. 5015 del 16 aprile 2018 ha disposto quanto segue: *«Si ricorda che tutte le proposte inerenti l'organico devono essere contenute in un'unica delibera in cui siano evidenziati: 1) i dati oggettivi e le motivazioni a supporto delle proposte di conversione delle cattedre e/o il temporaneo blocco delle stesse; 2) i motivi a base delle decisioni relative alle cattedre rese indisponibili solo alla copertura a tempo determinato»*

Il tenore della Nota Ministeriale in merito alla definizione degli organici non lascia spazio a interpretazioni di sorta. Le istituzioni devono indicare in un'unica delibera: **“i dati oggettivi e le motivazioni a supporto delle proposte di conversione”**, ovvero gli uni e gli altri.

Nelle delibere contestate tuttavia non risulta evidente o allegato alcun dato oggettivo a sostegno delle motivazioni fornite. Il tutto si riduce a mere affermazioni, che non trovando alcun riscontro effettivo, non possono che ricondursi a semplici congetture.

Fermo restando l'inadempimento del Ministero competente, quale organo garante della trasparenza e del buon andamento della PA, le delibere contestate nel presente ricorso possono essere suddivise in tre gruppi:

- a) quelle che sono pervenute fuori dai termini;
- b) quelle che si caratterizzano per difetto di motivazione e/o dati oggettivi;
- c) quelle che si caratterizzano per motivazioni false o fuorvianti;

Rientrano nelle delibere pervenute fuori dai termini:

1. la delibera n. 44/2018 del Conservatorio di Cesena, in cui si è disposto il blocco della cattedra di pianoforte CODI/21 a seguito del trasferimento in uscita del Prof. Tanganelli, mai pubblicata e non agli atti;

Rientrano in quelle che si caratterizzano per difetto di motivazione e/o dati oggettivi:

1. la delibera n. 26/18 del Conservatorio di Bari in cui si è disposta la conversione di una cattedra di pianoforte CODI/21, di composizione CODC/01 e tromba CODI/16;
2. la delibera del Conservatorio di Bolzano n. 3/18 in cui si è disposta la conversione di una cattedra di violino CODI/06 e corno CODI/10;
3. la delibera n. 43/18 del Conservatorio di Campobasso in cui si è disposta la conversione di una cattedra di pianoforte CODI/21;
4. la delibera n. 5/18 del Conservatorio di Frosinone in cui si è disposta la conversione di una cattedra di pianoforte CODI/21;
5. Atto dispositivo del Presidente del Conservatorio di Pesaro in cui si è disposta la conversione di una cattedra di pianoforte CODI/21;
6. la delibera n. 33/18 del Conservatorio di Trento in cui si è disposta la conversione di una cattedra di pianoforte CODI/21;
7. la delibera del Conservatorio di Napoli in cui si è disposta la conversione di 2 cattedre di pianoforte CODI/21 e una indisponibile;
8. la delibera n. 133/18 del Conservatorio di Vicenza in cui si è disposta la conversione di una cattedra di storia della musica CODM/04 di direzione d'orchestra COID/03;
9. la delibera Conservatorio di Mantova in cui si è disposta la conversione di una cattedra di pianoforte CODI/21;
10. la delibera n. 15/18 del Conservatorio di Novara in cui si è disposta l'indisponibilità di una cattedra di teoria ritmica e percezione musicale COTP/06;
11. la delibera n. 1/2018 del Conservatorio di Milano nella parte in cui si è disposta la conversione di una cattedra di teoria ritmica e percezione musicale COTP/06;
12. la delibera n. 12/2018 del Conservatorio di Cagliari nella parte in cui nella parte in cui si è disposta l'indisponibilità di una cattedra di pianoforte CODI/21;
13. la delibera n. 18/2018 del Conservatorio di Cesena nella parte in cui si è disposta la conversione di una cattedra di teoria dell'interpretazione scenica CORS/01 – cattedra unica;
14. la delibera n. 18/18 del Conservatorio di Palermo in cui si è disposta la conversione di una cattedra di pianoforte CODI/21;

Rientrano in quelle che si caratterizzano per motivazioni false o fuorvianti:

1. la delibera n. 19/18 del Conservatorio di Padova in cui si è disposta l'indisponibilità di una cattedra di corno CODI/10 e di teoria ritmica e percezione musicale COTP/06;
2. la delibera Conservatorio di Monopoli in cui si è disposta l'indisponibilità di una cattedra di pianoforte CODI/21;
3. Atto dispositivo del Presidente del Conservatorio di Pesaro in cui si è disposta la conversione di una cattedra di pianoforte CODI/21; Teoria ritmica e percezione musicale

Circa le motivazioni fornite dalle istituzioni

Fermo restando che le delibere pervenute fuori da i termini sono da rigettarsi nonostante le motivazioni addotte, le giustificazioni portate dalle istituzioni a sostegno delle variazioni di organico possono sostanzialmente riunirsi in tre motivazioni principali distinte o accessorie fra loro ovvero:

1. la presenza in maggioranza di studenti non accademici o pre-accademici in un insegnamento e pertanto la necessità di convertire ad un insegnamento che può iscrivere più studenti nei corsi accademici, specialmente in virtù del recente decreto ministeriale n. 382 dell'11 maggio 2018 avente come obiettivo quello di *“Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico musicale”*;
2. la necessità di rendere l'organico inaccessibile agli aventi titolo, per poter liberamente pilotare il personale in ingresso evitando lo scorrimento delle graduatorie nazionali ad esaurimento e quelle del personale di ruolo, in spregio alla necessità di poter garantire un elevato livello della docenza o la continuità didattica;
3. la carenza di interesse e di iscrizioni verso un insegnamento e pertanto la necessità di convertire ad un insegnamento più attrattivo per gli studenti.

Queste motivazioni sono del tutto sguarnite di dati oggettivi e devono pertanto considerarsi inaccettabili, per come meglio si verrà a spiegare.

In ordine alla prima motivazione, si dica che la stessa appare infatti fuorviante e tendenziosa in quanto gli istituti AFAM pretenderebbero di escludere gli studenti dei corsi preaccademici dal conteggio degli studenti regolarmente iscritti, in quanto non accademici, quindi come se fossero“non-studenti” per dimostrare una *“limitata domanda di formazione in termini di studenti iscritti”* al fine di giustificare la conversione di cattedra. La Legge n. 508 del 1999 ha tuttavia specificatamente previsto all’art. 2 comma 7 lettera d) la possibilità per gli istituti AFAM di istituire corsi di formazione pre-accademica e quindi di iscrivervi studenti: ***“previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore”.***

L’art. n. 15 D.Lgs n. 60 del 2017 attuato per effetto del d.m 382 del 2018 (*Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico musicale*) ha previsto che: ***“A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli istituti superiori di studi musicali, ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studentesse e studenti esclusivamente ai corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e ai corsi propedeutici di cui al comma 3. Le studentesse e gli studenti, già' iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutica di base o pre-accademici, di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM, completano i loro corsi..”*** pertanto non è ipotizzabile a breve nessuna defezione di studenti tale da giustificare conversione a nuovo insegnamento.

Per le ragioni di cui sopra non possono essere accolte motivazioni quali ad esempio quella del conservatorio di Pesaro in cui si afferma di voler rendere indisponibile una cattedra di Pianoforte CODI/21 al fine di effettuare un monitoraggio studenti data la cospicua percentuale di studenti preaccademici anche tenuto conto degli istituendi corsi propedeutici. È dimostrabile infatti che le iscrizioni al corso di pianoforte non giustifichino né blocchi né conversioni della cattedra.

Il TAR Lazio è intervenuto con sentenza n. 07771 del 31 luglio 2017 censurando la proposta del conservatorio di Roma di rendere indisponibili 4 cattedre di violino stabilendo: *“Non è indicato sulla base di quali considerazioni – soprattutto legate all’andamento dei precedenti anni accademici ove la determinazione era stata coincidente sotto tale profilo – era considerato dal Consiglio accademico che l’a.a. in corso e quello successivo potessero essere considerati “ancora” anni di transizione, non essendo stato completato il processo di riorganizzazione didattica dell’offerta formativa prevista dai nuovi regolamenti. In assenza di parametri temporali e valutativi di riferimento – osserva il Collegio – con tale generico corredo motivazionale il Consiglio Accademico potrebbe indefinitamente e ogni anno riproporre tale ordine di considerazioni senza addivenire mai a riconsiderare gli anni accademici nell’ambito dell’ordinarietà e non della transitorietà. Così pure non sono indicati, sempre in relazione a quanto già deliberato negli anni precedenti, quali siano, e come devono essere considerati in misura tale da incidere profondamente sulla programmazione didattica del Conservatorio, gli orientamenti provenienti dalla richiesta dell’utenza, suscettibili di subire ancora molteplici cambiamenti. Anche in questo caso, senza parametri oggettivi e temporali, tale generica motivazione potrebbe essere riproposta ogni anno indefinitamente al fine di pervenire a determinazioni analoghe a quelle oggetto della deliberazione impugnata. Il richiamo al carattere transitorio del processo di riforma del comparto AFAM e alla risposta ottenuta negli anni a venire in termini di flussi di iscrizioni, allo scopo di non legare i posti organici a contratti di lavoro a tempo indeterminato - anche qui senza la predeterminazioni di parametri astratti di valutazione e di limiti temporali certi su cui calibrare la decisione definitiva che comunque dovrà essere considerata dal Conservatorio - non si presentano come elementi motivazionali decisivi nei sensi auspicati dal Conservatorio medesimo, in quanto non è presente alcuna considerazione in ordine al bilanciamento degli interessi all’applicazione delle procedure di trasferimento e alle relative professionalità apportate, considerato che tali procedure sono previste dal legislatore e dalla contrattazione collettiva come l’ordinaria forma di mobilità per soggetti professionali dotati tutti di professionalità già accertata, non potendo rilevare sotto tale profilo la tipologia di contratto a tempo indeterminato che lega il docente al Conservatorio. Non è motivato, inoltre, adeguatamente, perché tutti gli insegnamenti considerati dovessero essere oggetti di analoga valutazione e dove era distinguibile una diversità di esigenza programmatica per ciascuna cattedra.* (sent. N. 07771 del 31/7/13 TAR Lazio).

Le indisponibilità di cattedra andrebbero *in toto* rigettate, poiché non previste dall'art. 7 commi 6 lettera d) e 7 del d.p.r n.132 del 2003 e non classificabili quali definizioni di organico in funzione dell'offerta formativa. *“Ben potrebbe il Conservatorio – se lo ritenesse opportuno – valutare la possibilità di istituire, nell’ambito delle risorse economiche disponibili, corsi ulteriori a scopo di monitoraggio e valutazione del gradimento degli allievi sotto i profili legati ad individuare una calibrata offerta formativa legata anche al flusso prevedibile di iscrizioni, ma ciò non può andare indefinitamente a discapito della ordinaria modalità di gestione dell’offerta didattica e delle relative procedure ordinarie di mobilità. (sent. 07771 del 31/7/13 TAR Lazio).*

Più grave appare infatti la seconda tipologia di motivazione.

La disponibilità al solo tempo determinato, ovvero l'indisponibilità alla mobilità in entrata e per conseguenza agli incarichi a tempo indeterminato, si configura come uno strumento illegittimo, un mero espediente utilizzato dalle istituzioni per aggirare l'automatismo dello scorrimento delle graduatorie e pilotare il personale in ingresso secondo criteri spesso arbitrari e personalistici.

Un posto potrebbe essere reso indisponibile fino al raggiungimento nella graduatoria da parte del soggetto in tal modo preferito, per poi essere opportunamente reso nuovamente disponibile e così garantirsi l'assegnazione a quel docente, a scapito di altri che ne avrebbero eventualmente avuto diritto prima di lui. Tale prassi viola i diritti costituzionali del personale con contratto a tempo indeterminato che presenta regolare domanda di mobilità così come previsto dal CCNL AFAM ed è lesivo degli interessi degli assistiti in quanto osta a norme nazionali quali la Legge n. 128 del 2013 e la Legge n. 205 del 2017 volte a recepire norme comunitarie in materia di abuso di contratto a termine quali la direttiva 1999/70/CE, impedendone o rallentandone l'applicazione (sent. n. 871 del 2006 Trib. Frosinone, sent. N. 11 del 12/7/11 C.d.S, sent. N. 07771 del 31/11/2017 TAR Lazio).

Si veda per esempio, indicativamente sul punto, la motivazione fornita dal conservatorio di Padova relativa al blocco, ovvero all'indisponibilità delle cattedre di Corno CODI/10 e Teoria, ritmica e percezione musicale COTP/06.

Relativamente alla prima il Consiglio Accademico del conservatorio afferma: *“L’attuale docente è il primo corno dell’orchestra dell’Accademica Nazionale di Santa Cecilia, è residente a Padova ed è contrattualizzato ai sensi dell’art. 273 del decreto*

Legislativo 297 del 1994 (col risparmio per l'erario che ne consegue). Nel corso degli anni precedenti ha svolto un lavoro encomiabile portando la classe di Corno da 2 studenti nell'a.a. 2016-17 a 13 studenti nel presente a.a., diplomando nel contempo 4 studenti. Il Consiglio Accademico ritiene che sia doveroso utilizzare la limitata autonomia concessa al fine di avere un organico docente di prim'ordine e quindi un livello di attrattività consono alla tradizione del Conservatorio."

Premesso che è certamente irrilevante il fatto che il docente risieda ed insegni a Padova ai fini dell'attribuzione dell'incarico, al massimo ciò potrà considerarsi ad appannaggio dell'insegnante ed anche irrilevante è che lo stesso sia contrattualizzato ai sensi dell'art. 273 del D. Lgs. 297 del 1994, ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, poiché egli rientra nel caso di cumulo di impieghi previsto dall'art. 267 del medesimo D. Lgs ed è pertanto già in possesso di un contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato in quanto primo corno dell'orchestra di Santa Cecilia, è da dimostrare che da ciò derivi un risparmio erariale stante che al comma 5 e 6 del medesimo articolo viene specificato che: "5. *Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della tredicesima mensilità, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano il cumulo.* 6. *Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il compenso viene calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo*" ed il carico di lavoro settimanale appare equivalente a quello dei docenti assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Il Consiglio Accademico del Conservatorio di Padova ritenendo che "sia doveroso utilizzare la limitata autonomia concessa al fine di avere un organico docente di prim'ordine e quindi un livello di attrattività consono alla tradizione del Conservatorio", esprime un giudizio pregiudizievole nei confronti del personale di ruolo e del personale incluso nelle graduatorie nazionali che si è sottoposto ed è stato valutato in regolari concorsi pubblici, escludendo a priori la possibilità che un altrettanto valido docente possa giungere da questi canali.

Nel merito della seconda motivazione, ovvero nel chiedere la non disponibilità al tempo indeterminato (ma disponibile al tempo determinato) di una cattedra di Teoria, ritmica e percezione musicale COTP/06 il conservatorio di Padova riporta la seguente

motivazione: *“All’inizio del presente anno accademico erano disponibili due cattedre COTP/06, una a tempo determinato ed una a tempo indeterminato. Non fu formulata nessuna richiesta di trasferimento né di utilizzazione temporanea né di supplenza da parte di docenti della GAE 128. Dunque fu bandita una graduatoria di istituto da cui fu reclutato l’attuale docente che oltre a svolgere un lavoro riconosciuto come molto positivo nella materia in parola, è per diretta competenza reclutabile all’interno del proprio monteore per la su menzionata disciplina di Pratica organistica e Canto gregoriano”*.

Anche questa motivazione è da rigettarsi. Il fatto che all’inizio del presente anno accademico non ci sia stata nessuna richiesta di trasferimento né di aventi titolo per effetto dello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento ex Lege 128 del 2013, non significa che non vi potranno essere richieste per il prossimo anno accademico o nei successivi, per tanto questo caso verificatosi non esime il Conservatorio dal procedere secondo le disposizioni normative e secondo prassi e certamente non autorizza ad utilizzare lo strumento di indisponibilità per preservare il posto ad un docente nominato da autonoma graduatoria di istituto e che non figura fra gli aventi titolo.

La carenza di interesse e di iscrizioni verso un insegnamento e la necessità di convertire ad un insegnamento più attrattivo per gli studenti potrebbe essere in sé una motivazione plausibile, ma in assenza di dati valutativi su un periodo a medio lungo termine non si può in alcun modo stabilire se tale mancanza di interesse sia attribuibile all’insegnamento stesso, ad un momento temporaneo, o alla precarietà stessa della cattedra. Non essendoci una docenza consolidata e stabile, è difficile che vi sia anche una platea studenti consolidata e stabile. Si può altresì solo presumere che un insegnamento possa essere più attrattivo per gli studenti rispetto ad un altro in assenza di dati oggettivi.

Tale motivazione è destituita di effettività e disattende le disposizioni ministeriali contenute nella nota n. 5015 del 16 aprile 2018 in merito all’indicazione di dati oggettivi e va pertanto rigettata.

E ancora, sulla stessa linea non avrebbero dovuto essere approvate, soprattutto senza vaglio ed acriticamente, delibere quali quella del conservatorio di Pesaro in cui si chiede di convertire una cattedra di pianoforte CODI/21 in sassofono jazz in quanto il dipartimento jazz sarebbe in fase di espansione non fornendosi alcun dato oggettivo a supporto e non motivando le ragioni per soppressione della cattedra di pianoforte. **“La**

predetta motivazione risulta apodittica ed insufficiente..Si tratta di una “previsione” che non fa riferimento ad alcun dato specifico” (Tribunale Del Lavoro. di Avellino Sent. 1023 del 2014).

Sulla stessa scia si colloca incomprensibilmente la delibera di conversione di una cattedra di pianoforte del Conservatorio di Trento, La cattedra di Pianoforte Principale (CODI/21) convertita in Informatica Musicale nonostante il Dipartimento Tastiere abbia (su richiesta del Direttore) espresso a larga maggioranza un parere contrario dopo analisi degli studenti iscritti nel AA 2017/2018 e precedenti, per cui il numero totale di iscritti nelle classi di pianoforte per l'a.a. 2017-18 corrisponde ad un numero totale di 3918,5 ore effettive di lezione per ciascun docente, equivalenti ad un monte ore di 326,5, quindi un numero maggiore di ore rispetto quelle previste dal CCNL AFAM e la presenza di un docente di Pratica della Lettura Pianistica, che invece di insegnare la materia del suo codice disciplinare, ha per questa ragione ben 13 studenti di Pianoforte Principale in classe.

Altrettanto illegittimo può dirsi l’operato del Conservatorio di Monopoli, il quale evidenziava dopo le procedure di mobilità due posti liberi e vacanti: il direttore, docente di pianoforte, ai sensi dell’art. 4 comma 80 della Legge 183 del 2010, ha ritenuto di chiedere l’esonero dall’insegnamento ed il consiglio accademico non ha tuttavia deliberato di rendere inattiva la stessa cattedra del direttore, ma una delle due vacanti, con il risultato di rendere ingiustificatamente indisponibile un posto di lavoro per gli interessati aventi titolo inclusi in graduatoria.

In conclusione si rimanda alla recente sentenza TAR n. 10545/2018 la quale ha per i medesimi motivi, censurato l’operato del Conservatorio di Roma nel convertire la cattedra di tromba senza allegare dati oggettivi a sostegno di tale operazione: *“Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza, se si considera la mancata descrizione e prova di presupposti di fatto giustificativi del ridotto fabbisogno e, dall’altro, contraddittoria rispetto allo stato di fatto descritto da parte ricorrente”*.

*** * ***

In ordine alla misura cautelare richiesta per disporre lo sblocco dei posti illegittimamente resi indisponibili o convertiti ad altro insegnamento e ricollocare il personale secondo le preferenze di scelta sedi espresse ai sensi della Nota n.

15332 del 7 novembre 2018

Sul *fumus boni iuris* si rimanda a quanto fin ora esposto essendo evidente l'inadempimento del MIUR che ha tacitamente approvato le proposte di conversione di organico senza verificare che le stesse fossero conformi alle disposizioni contenute nella Nota n. 5015 del 2018, avvallando per altro, anche le delibere pervenute fuori dai termini.

Appare altresì evidente l'abuso nell'utilizzo dell'autonomia da parte delle istituzioni, le quali hanno fornito motivazioni carenti di dati oggettivi. Il tutto si riduce pertanto a mere affermazioni, che non trovando alcun riscontro effettivo, non possono che ricondursi a semplici congetture.

Alcune istituzioni hanno fornito motivazioni che vanno al di là del limite consentito dall'autonomia, esprimendo giudizi pregiudizievoli nei confronti del personale di ruolo e del personale incluso nelle graduatorie nazionali che si è sottoposto ed è stato valutato in regolari concorsi pubblici, escludendo a priori la possibilità che un altrettanto valido docente possa giungere da questi canali, con il fine, di poter liberamente scegliere il personale.

Altre istituzioni hanno fornito motivazioni tendenziose ed ipotetiche che non tengono conto di situazioni oggettive e reali, con ciò pregiudicando il diritto dei docenti al libero accesso alle posizioni che si sarebbero invece rese libere ed alle quali avrebbero potuto aspirare. Inoltre, sempre con riferimento al *periculum in mora*, appare evidente che se i ricorrenti vengono assegnati sulla base di atti ritenuti illegittimi, anche le assegnazioni sarebbero da considerarsi illegittime, con il conseguente effetto domino che la ricollocazione comporterebbe.

L'assenza di documentazione agli atti comprovante l'avvenuta concertazione fra MIUR, MEF e Funzione Pubblica ai sensi dell'art.7 comma 7 del d.p.r n. 132 del 2003, per il quale *“la definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica”* evidenzia come sia mancato il passaggio che consente il controllo da parte dell'organo garante della procedura della trasparenza e del buon funzionamento della PA in violazione delle disposizioni di legge vigente.

In assenza di questo passaggio, le delibere contenenti le proposte di variazione di organico delle istituzioni AFAM, già viziate da carenza di motivazione e dall'assenza

nei contenuti dei dati oggettivi così come richiesto dalla nota ministeriale n. 5015 del 16 aprile 2018, sono formalmente illegittime.

Al di là della distanza, del disagio economico, fisico e morale occorre sottolineare che il Prof. Davide Franceschetti, residente nella provincia di Forlì-Cesena, non ha potuto scegliere la sede di Cesena, resasi vacante per effetto della mobilità in uscita, in quanto il Conservatorio ha trasmesso una delibera di modifica di organico fuori dai termini indicati nella Nota. n. 5015 del 2018.

Il Prof. Davide Franceschetti, beneficia per la provincia di Forlì-Cesena della precedenza nella scelta della sede ai sensi dell'art. 33 comma 5 della Legge n. 104 del 1992 in quanto assiste un parente invalido. **Il danno appare quindi duplice ed immotivato. Infatti non potendo scegliere Cesena, lo stesso potrebbe essere ricollocato in una sede a maggior distanza con danno grave ed irreparabile per se stesso e per il congiunto disabile.**

PTM

gli scriventi difensori, nell'interesse delle parti assistite e rappresentate,

CHIEDONO

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in accoglimento del presentato ricorso, vista la previsione di cui all'art. 7/7 lett. D d.p.r. 132/2003, dichiarare l'illegittimità del provvedimento tacito di silenzio assenso del MIUR con il quale si sono approvate in blocco e tacitamente tutte le delibere di proposta di modificazione dell'organico avanzate dai Conservatori ed in particolari, dichiarare la illegittimità e conseguentemente annulli:

- la delibera n. 44/2018 del Conservatorio di Cesena pervenuta fuori dai termini disposti dalla nota 5015/2018, ovvero 27 aprile 15 maggio, mai pubblicata sul sito dal MIUR;
- la delibera n. 26/2018 del Conservatorio di Bari nella parte in cui si è disposta la conversione di una cattedra di pianoforte CODI/21, di composizione CODC/01 e tromba CODI/16;
- la delibera del Conservatorio di Bolzano n. 3/2018 nella parte in cui si è disposta la conversione di una cattedra di violino CODI/06 e corno CODI/10;
- la delibera n. 43/2018 del Conservatorio di Campobasso nella parte in cui si è disposta la conversione di una cattedra di pianoforte CODI/21;

- la delibera n. 5/2018 del Conservatorio di Frosinone nella parte in cui si è disposta la conversione di una cattedra di pianoforte CODI/21;
- Atto dispositivo del Presidente del Conservatorio di Pesaro nella parte in cui si è disposta la conversione di una cattedra di pianoforte CODI/21 e nella parte in cui si è disposta l'indisponibilità di una cattedra di pianoforte CODI/21;
- la delibera n. 33/2018 del Conservatorio di Trento nella parte in cui si è disposta la conversione di una cattedra di pianoforte CODI/21;
- la delibera del Conservatorio di Napoli nella parte in cui si è disposta la conversione di una 2 cattedre di pianoforte CODI/21 e una indisponibile;
- la delibera n. 133/2018 del Conservatorio di Vicenza nella parte in cui si è disposta la conversione di una cattedra di storia della musica CODM/04 di direzione d'orchestra COID/03;
- la delibera Conservatorio di Mantova nella parte in cui si è disposta la conversione di una cattedra di pianoforte CODI/21;
- la delibera n. 15/2018 del Conservatorio di Novara nella parte in cui si è disposta l'indisponibilità di una cattedra di teoria ritmica e percezione musicale COTP/06;
- la delibera n. 19/2018 del Conservatorio di Padova nella parte in cui si è disposta l'indisponibilità di una cattedra di corno CODI/10 e di teoria ritmica e percezione musicale COTP/06;
- la delibera Conservatorio di Monopoli nella parte in cui si è disposta l'indisponibilità di una cattedra di pianoforte CODI/21;
- la delibera n. 4/2018 del Conservatorio di Milano nella parte in cui si è disposta la conversione di due cattedre di teoria ritmica e percezione musicale COTP/06;
- la delibera n. 12/2018 del Conservatorio di Cagliari nella parte in cui nella parte in cui si è disposta l'indisponibilità di una cattedra di pianoforte CODI/21;
- la delibera n. 18/2018 del Conservatorio di Cesena nella parte in cui si è disposta la conversione di una cattedra di teoria dell'interpretazione scenica CORS/01 – cattedra unica;

nonché, ogni altro atto presupposto, inerente, connesso e consequenziale alle modifiche di organico della pianta organica AFAM in violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 6 lettera d) e art. 7 comma 7 del d.p.r n.132 del 2003 e della successiva Nota del Direttore Generale n. 5015 del 2018, nonché la nota n. 15332 del 07.11.2018 nella parte

in cui ha definito la pianta organica AFAM al netto delle variazioni di organico in violazione di legge.

In via cautelare:

disporre lo sblocco dei posti illegittimamente resi indisponibili o convertiti ad altro insegnamento e ricollocare il personale secondo le preferenze di scelta sedi espresse ai sensi della Nota n. 15332 del 7 novembre 2018.

Con vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore degli scriventi difensori.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE

**PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DI CUI AGLI ARTT. 150 E 151 C.P.C. e
41 CPA**

Considerato l'elevato numero dei docenti iscritti nelle graduatorie nazionali esaurimento ex art. 19 legge 128/2013, tutti potenzialmente contro interessati, nonché il numero dei conservatori anch'essi potenzialmente contro interessati, si fa sin d'ora espressa istanza, di procedere alla notifica ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 150 e 151 c.p.c., e 41 cpa attraverso la pubblicazione del ricorso e provvedimento di fissazione dell'udienza sul sito internet del Ministero.

*

Ai fini delle comunicazioni di Cancelleria, gli scriventi dichiarano di volerle ricevere ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: davide.mori@ordineavvocatirimini.it; andrea.mussoni@ordineavvocatirimini.it

*

Ai fini del testo unico spese di giustizia d.lgst. 115/2002, il presente ricorso, in materia di pubblico impiego, sconta un contributo unificato pari ad € 325,00

*

Si deposita la documentazione come da separato foliaro.

Con massima osservanza

Rimini, li 26.11.2018

Avv. Andrea Mussoni

Avv. Davide Morri

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv. Davide Morri del Foro di Rimini, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini del 16/03/2010, su procura dei sigg.ri 1) Bognetti Elisa, 2) Bracalente Mario; 3) Franceschetti Davide; 4) Kirschner Alessandro; 5) Mainolfi Antonio Massimiliano; 6) Miodini Alberto; 7) Natali Damiana; 8) Paciariello Maurizio; 9) Pani Maria Elisabetta; 10) Petris Primo; 11) Ragone Aldo; 12) Russo Angelo Concetto; 13) Scannabissi Paolo; 14) Uras Lara Sonja, come in atti, ho notificato il su esteso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con istanza cautelare per ogni effetto di legge, inviandone copia conforme all'originale

quanto a:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro p.t., con sede legale in viale Trastevere 76/A, 00156 Roma, nel domicilio eletto *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla via Dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, ivi rimettendolo per il tramite di plico raccomandato a.r. n. spedito dall'Ufficio Postale di Rimini, Largo Giulio Cesare n.1, in data corrispondente a quella del timbro postale,

Cron. N. .../2018

Avv. Davide Morri

Nonché altra copia a:

Conservatori di Musica di Bari, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Cesena, Frosinone, Mantova, Milano, Monopoli, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Pesaro, Piacenza, Roma, Trento, Vicenza, Verona, in persona dei direttori p.t., nel domicilio eletto *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla via Dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, ivi rimettendolo per il tramite di plico raccomandato a.r. n. spedito dall'Ufficio Postale di Rimini, Largo Giulio Cesare n.1, in data corrispondente a quella del timbro postale,

Cron. N. .../2018

Avv. Davide Morri